

COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) www.comune.jesi.an.it Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425



ALLEGATO C)

OPCM 4007/2012

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) - ANNUALITA'2011

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRI

per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica - analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) – ai sensi della O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007 e della D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 1470

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente	Attuatore	Comune	di				sito	in
		e pe	r esso i	l suo	Legale	Rappresenta		gnome)
		not	o/a					il
			AFFIC)A AL				
Soggetto	Realizzatore GE0	OMETRA						
residente	in			(P	rovinci	a di) C.A.P.
	Via							
		Partita IVA n	·					
	l'Albo Profession di	•			dei G	Geometri e G	eometri Laurea	ti della
-	alizzazione delle 29 febbraio 201			ıi Limi	te per	•	,	
	comunale di					<u></u>	o, roidavair	

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione delle analisi delle Condizioni Limite per L'Emergenza (CLE) di cui all'art. 18 dell'OPCM 4007/2012.

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenente i seguenti elementi:

- possesso di diploma di Geometra e/o laurea triennale di Geometra Laureato con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale e regolarmente iscritto alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri (D.U.R.C.);
- essere in regola con il conseguimento dei crediti per la formazione professionale continua ed obbligatoria così come previsto dalle direttive del Consiglio Nazionale;
- il possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge;
- non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze di Ente pubblico (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana, ecc.);
- mancanza di qualsiasi sanzione disciplinare in corso da parte del Collegio di appartenenza;
- aver frequentato un corso di almeno 60 ore relativo alla "Gestione Tecnica dell'emergenza,
 rilievo del danno e valutazione dell'agibilità" organizzato dal Comitato Regionale dei Collegi dei
 Geometri delle Marche con il dipartimento della Protezione Civile e la Regione ed aver
 sostenuto il relativo esame con esito positivo.

Art. 2 DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO

Per il corretto espletamento degli studi di microzonazione, il Soggetto Realizzatore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (cfr. art, 5 comma 7 ed art. 6 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010):

- 3. Indirizzi e criteri per le analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza;
- 4. Studi pilota e disposizioni e/o linee guida redatte allo scopo dalla Regione Marche

Art. 3 **DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO**

L'area di studio è individuata nell'ambito del confronto tra l'Ente Attuatore ed il Soggetto Realizzatore con la supervisione della Commissione Tecnica Regionale.

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi di quanto individuato all'art. 18 della OPCM 4007/12 e delle relative specifiche tecniche.

Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a:

- realizzare e restituire le schede CLE secondo le disposizioni del O.P.C.M. n. 4007/ 2012 per la creazione della banca dati informatizzata;
- partecipare, personalmente o tramite collega appositamente delegato, a non meno di 3 riunioni di coordinamento da tenersi in Ancona c/o la Regione Marche durante lo svolgimento dell'incarico, e comunque a discrezione della Commissione Tecnica Regionale;
- ad espletare l'incarico entro i termini previsti al paragrafo 7) del presente documento;
- a collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la redazione degli studi di microzonazione sismica del territorio comunale.

Art.5

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L'importo	dell'incarico	di	cui	al	presente	disciplinare	è	pari	ad	Euro
			(IV/	A inclu	ısa). L'import	o indicato, stim	ato se	econdo	le indi	cazioni
dell'O.P.C.M	1. n. 3907/2010	o, nor	esse	ndo la	a prestazione	e di tipo conve	nzion	ale, de	ve inte	endersi
inclusivo di	tutte le spese (quali r	accolta	a, ana	lisi ed archivi	azione informa	tica d	ei dati ra	accolti,	, rilievi,
redazione d	elle relazioni illi	ustrati	ve, dei	contr	ibuti previder	nziali e di quals	iasi al	tro oner	e nece	essario
per lo svolg	imento dell'inca	arico).	Nessu	n altro	o compenso	potrà essere ric	chiesto	o all'Ent	e Attua	atore a
qualunque t	itolo per le pres	stazior	ni profe	ession	ali di cui al pi	resente disciplir	nare.			

Art. 6 COLLABORAZIONI

Per lo svolgimento delle attività il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere nello studio:

	9 9 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
versamenti alla Cassa Nazionale o	ax 35 anni) iscritto all'Albo professionale e di Previdenza, il cui nominativo dovrà risul e (non necessariamente si richiede che lo nza Sismica);	ltare sugli elaborati
(Nome e Cognome)		nata/o a
	ilil	Residente
n	, cap via	n
Codice Fiscale	iscritto all'Albo Prof	fessionale del Collegio
Provinciale dei Geometri e ndal	Geometri Laureati di	al
un Tirocinante (Nome e Cognome)		nata/o a
	II	Residente

in, cap _	via		n
Codice Fiscale	iscritto all'Albo	dei Tirocinanti del	Collegio
Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di		dal	_

Art. 7 TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il presente Disciplinare di incarico professionale è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore.

I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente Disciplinare.

Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di annullare il presente atto e revocare l'incarico al Soggetto Realizzatore.

Art. 8 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI

Le schede CLE coerentemente con quanto disposto dall'O.P.C.M. n. 4007/2012, dovranno essere validate e successivamente certificate dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica Regionale.

Art. 9

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che logisticamente, nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. In particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere fomiti, a cura dell'Ente Attuatore, dati pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a:

- 1) Piano Comunale di Protezione Civile con individuazione degli edifici strategici;
- 2) documentazione di eventi calamitosi:
- 3) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento delle elaborazioni delle schede CLE

Art. 10 PROPRIETÀ' DEI DATI

L'uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica. Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, l'Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti l'incarico, per fini istituzionali.

Art. 11

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI E PENALI

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Ente Attuatore e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, è a carico del professionista.

Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Ente Attuatore.

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati, anche rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, nonché per la non esaustiva o non corretta raccolta dei dati ed elaborazione della documentazione di cui all'art. 4, qualora la causa sia riconosciuta nell'attività del soggetto realizzatore e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo o per ogni dato non raccolto o elaborato correttamente La penale non può complessivamente eccedere il limite del 10% del corrispettivo pattuito per l'incarico.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti, di oltre 15 gg., il limite di cui all'Art.7.

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 13

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

I compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente Attuatore secondo le seguenti modalità:

- 1) Acconto, pari al 60% del cofinanziamento regionale concesso per gli studi di microzonazione, erogato dopo la trasmissione del disciplinare di incarico, debitamente sottoscritto dall'Ente Attuatore e dal professionista incaricato, al Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Regione Marche.
- 2) Acconto, pari al 40% del restante cofinanziamento regionale, erogato a seguito della trasmissione degli elaborati finali, previo parere positivo della Commissione Tecnica Regionale;
- 3) Saldo, pari 100%, del cofinanziamento statale erogato dopo l'acquisizione del Certificato di conformità rilasciato dalla Regione Marche, sentita la Commissione Tecnica Nazionale.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Attuatore della fattura vistata dal Collegio di appartenenza.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell'intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura:

"PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA. ANNUALITA' 2011 – Analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE)"

La medesima dicitura andrà riportata anche in tutte le fatture emesse dal Soggetto Realizzatore secondo le modalità sopra riportate.

Art. 14

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a non meno di 3 riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile , per il tramite della Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro.

Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Attuatore e alla Regione Marche.

Art. 15

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi di microzonazione sismica (Livello 2 e 3) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 17

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico.

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 196/03.

Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 18

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del presente disciplinare di incarico.

Il presente disciplinare è stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni

soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 19 **DOMICILIO**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

l'Ente-Attuatore nella persona del ragioni della carica ricoperta, presso;				
II <u>Soggetto Realizzatore</u> presso;	in Via			
, N				
IL SOGGETTO REALIZZATORE (timbro e firma)	L'ENTE ATTUATORE (timbro e firma)			
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichia clausole di cui agli art.li n. 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14.	arano di avere preso visione e di accettare le			
IL SOGGETTO REALIZZATORE (timbro e firma)	L'ENTE ATTUATORE (timbro e firma)			